



Bruxelles, 2.12.2022  
COM(2022) 678 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**sui dati relativi all'incidenza di bilancio dell'attualizzazione annuale del 2022 delle  
retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei  
coefficienti correttori ad esse applicati**

## 1. OBIETTIVO DELLA RELAZIONE

Obiettivo della presente relazione è adempiere l'obbligo della Commissione, a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (lo "statuto"), di fornire dati con riguardo all'impatto di bilancio delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'Unione alla luce delle attualizzazioni del 2022 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati.

Le attualizzazioni del 2022 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea sono disposte ai sensi dell'allegato XI dello statuto e hanno luogo prima della fine dell'anno. Esse si basano su dati statistici elaborati dall'Istituto statistico dell'Unione europea d'intesa con i servizi statistici nazionali degli Stati membri che rispecchiano la situazione degli Stati membri, rispettivamente, al 1° gennaio 2022 e al 1° luglio 2022.

Quest'anno la relazione della Commissione sui dati relativi all'incidenza di bilancio delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'Unione alla luce delle attualizzazioni del 2022 fornisce informazioni su quanto segue:

- dati relativi all'incidenza di bilancio dell'attualizzazione intermedia delle retribuzioni e delle pensioni e dei coefficienti correttori ad esse applicati effettuata nel giugno 2022, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2022. Tale attualizzazione riguardava tutto il personale dell'UE ed è seguita a una variazione sensibile del costo della vita a Bruxelles e in Lussemburgo tra giugno e dicembre 2021;
- dati relativi all'incidenza di bilancio dell'attualizzazione annuale delle retribuzioni e delle pensioni e dei coefficienti correttori ad esse applicati che sarà effettuata nel dicembre 2022, con effetto retroattivo al 1° luglio 2022;
- dati relativi all'incidenza di bilancio dell'applicazione della clausola di eccezione nel dicembre 2020, con effetto retroattivo al 1° luglio 2020, e del suo successivo recupero da attuare contestualmente all'attualizzazione annuale delle retribuzioni e delle pensioni che sarà effettuata nel dicembre 2022, con effetto retroattivo al 1° luglio 2022.

## 2. INFORMAZIONI GENERALI

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, ha modificato il meccanismo dell'attualizzazione della retribuzione, denominato il "metodo", consentendo l'attualizzazione automatica di tutti gli stipendi, pensioni e indennità. Pertanto gli importi e i coefficienti correttori di cui allo statuto devono essere intesi come importi e coefficienti correttori di riferimento subordinati ad attualizzazione regolare e automatica.

Inoltre, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno altresì convenuto, come sancito dall'articolo 65, paragrafo 4, dello statuto, che non si procede ad alcuna attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni del personale dell'UE che presta servizio in Belgio e in Lussemburgo per gli anni 2013 e 2014. Inoltre, a seguito dell'approccio globale per risolvere le controversie tra le istituzioni dell'UE relative agli adeguamenti delle retribuzioni e delle pensioni del 2011 e 2012, è stato concordato un adeguamento limitato delle retribuzioni e delle pensioni nel 2011 e 2012, dello 0% e 0,8% rispettivamente.

Nel periodo 2004-2022<sup>1</sup> il personale dell'UE ha subito una perdita significativa in termini di potere di acquisto reale. Durante tale periodo il personale dell'UE ha perso circa l'11,7% del suo potere di acquisto, a causa dell'effetto combinato delle riforme

---

<sup>1</sup> Eurostat calcola ogni anno la perdita/l'aumento del potere di acquisto dei funzionari nazionali e dei funzionari dell'UE. I dati della relativa banca dati iniziano nel 2004, quando lo statuto è stato modificato in modo significativo. I principi alla base del calcolo statistico degli adeguamenti salariali/attualizzazioni annuali per il periodo 2004-2013 e 2014-2022 sono sostanzialmente gli stessi, anche se va notato che il campione di Stati membri dell'UE utilizzato per stabilire l'indicatore specifico globale è aumentato da 8 (per il periodo che inizia nel 2004) a 11 (per il periodo 2014-2020) e poi è diminuito a 10 (a seguito del recesso del Regno Unito). Prima del 2004 venivano utilizzati i dati relativi a tutti gli Stati membri dell'UE-15.

dello statuto nel 2004 e nel 2013 e delle riduzioni degli adeguamenti salariali. Nel corso dello stesso periodo i funzionari delle amministrazioni centrali degli Stati membri hanno perso il 3 %.

Il limitato adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni nel 2011 e 2012 e il congelamento delle retribuzioni e delle pensioni nel 2013 e 2014, come concordato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, hanno determinato un risparmio di circa 3 miliardi di euro nel periodo del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 e di circa 500 milioni di euro l'anno nel lungo termine. Inoltre misure specifiche senza effetti diretti sul bilancio, come l'aumento dell'orario di lavoro e la riduzione dei giorni di congedo annuale senza compensazione salariale, valgono per le istituzioni un risparmio di circa 1,5 miliardi di euro.

### **3. DISPOSIZIONI GIURIDICHE RELATIVE ALL'ATTUALIZZAZIONE DELLE RETRIBUZIONI E DELLE PENSIONI DEI FUNZIONARI E DEGLI ALTRI AGENTI DELL'UNIONE EUROPEA E DEI COEFFICIENTI CORRETTORI AD ESSE APPLICATI**

#### **3.1. Attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea (articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto)**

L'articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto stabilisce che determinati importi ivi menzionati, che fissano gli stipendi di base, le diverse indennità e i coefficienti, debbano essere attualizzati annualmente ai sensi dell'allegato XI. La Commissione pubblica gli importi aggiornati nelle due settimane successive all'attualizzazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, a fini informativi.

Inoltre l'articolo 65, paragrafo 3, dello statuto stabilisce che questi importi (di cui all'articolo 65, paragrafo 1, secondo comma) sono intesi come importi il cui valore effettivo in un determinato momento è soggetto ad attualizzazione senza l'intervento di un altro atto giuridico.

L'articolo 65 bis dello statuto dispone che le modalità di applicazione degli articoli 64 e 65 dello statuto sono definite nell'allegato XI.

Conformemente all'articolo 3 dell'allegato XI dello statuto, l'attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni ai sensi dell'articolo 65 dello statuto dipende direttamente dalle variazioni del potere di acquisto degli stipendi dei funzionari nazionali (indicatore specifico) e dall'andamento del costo della vita in Belgio e in Lussemburgo (indice comune).

L'indicatore specifico misura l'andamento, tenuto conto dell'inflazione nazionale, delle retribuzioni nette dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali degli Stati membri. Eurostat calcola tale indicatore in base alle informazioni fornite dai dieci Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 4, dell'allegato XI.

Il Regno Unito ha lasciato l'UE con effetto al 1° febbraio 2020 diventando "paese terzo". Il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso è scaduto con effetto al 31 dicembre 2020. Di conseguenza il Regno Unito non è più incluso nel campione di Stati membri ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, dell'allegato XI ai fini del calcolo degli indicatori specifici (il restante campione di dieci Stati membri continua a rappresentare almeno il 75 % del prodotto interno lordo dell'UE-27).

L'indice comune misura le variazioni del costo della vita in Belgio e in Lussemburgo per i funzionari dell'UE, in base alla distribuzione del personale che presta servizio in questi due Stati membri. Eurostat calcola tale indice in base ai dati sui prezzi forniti dalle autorità del Belgio e del Lussemburgo e alle informazioni sull'organico provenienti da banche dati interne delle istituzioni dell'UE.

Inoltre l'articolo 10 dell'allegato XI dello statuto prevede una clausola di moderazione: il valore dell'indicatore specifico è soggetto a un limite superiore di +2 % e a un limite di inferiore di -2 %. Se il valore dell'indicatore specifico è superiore a questo limite, per stabilire l'attualizzazione annuale si utilizza il valore limite. Il limite si applicherà a decorrere dal 1° luglio e la quota residua dell'attualizzazione annuale viene applicata a decorrere dal 1° aprile dell'anno successivo.

L'articolo 11 dell'allegato XI dello statuto stabilisce una clausola di eccezione applicabile in caso di diminuzione del prodotto interno lordo (PIL) reale dell'Unione quale previsto dalla Commissione. A norma dell'articolo 11 dell'allegato XI dello statuto, la clausola di eccezione è applicabile qualora il valore dell'indicatore specifico sia positivo, ma si registri una flessione del PIL dell'Unione per l'anno in corso. In tal caso, in funzione dell'entità della flessione del PIL dell'UE, una parte o la totalità dell'indicatore specifico è utilizzata per calcolare l'attualizzazione annuale e la quota residua è applicata a decorrere da una data successiva nel corso dell'anno seguente o quando l'incremento cumulato del PIL dell'Unione calcolato dall'anno di applicazione della clausola di eccezione diventa positivo.

Infine, ai sensi dell'articolo 8 dell'allegato XI dello statuto, qualora il costo della vita in una determinata sede di servizio, calcolato in base agli indici impliciti<sup>2</sup>, aumenti di oltre il 6 % o il 10 %, la data di efficacia dell'attualizzazione intermedia o annuale è anteriore alla data predefinita di attuazione (vale a dire anteriore al 1° luglio per l'attualizzazione annuale e al 1° gennaio per l'attualizzazione intermedia). In tali casi, a seconda dell'entità dell'aumento del costo della vita, l'attualizzazione intermedia decorre dal 1° o dal 16 novembre e l'attualizzazione annuale decorre dal 1° o dal 16 maggio.

### **3.2. Attualizzazione dei coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea (articolo 64, secondo comma)**

Ai sensi dell'articolo 64 dello statuto, alla retribuzione del funzionario espressa in euro è attribuito un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100 % in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio. In Belgio e in Lussemburgo non sono applicabili coefficienti correttori dato il ruolo specifico di riferimento di detti luoghi di lavoro quali sedi principali e originarie della maggior parte delle istituzioni.

Inoltre i coefficienti correttori sono introdotti o revocati e attualizzati annualmente ai sensi dell'allegato XI. Ai fini dell'attualizzazione, tutti i valori si intendono come valori di riferimento. La Commissione pubblica, a scopo informativo, i valori aggiornati nelle due settimane successive all'attualizzazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

Ai sensi dell'articolo 8 dell'allegato XI dello statuto, per le sedi soggette a un forte aumento del costo della vita (calcolato in base all'evoluzione degli indici impliciti), la data di efficacia del coefficiente correttore è anteriore al 1° gennaio per l'attualizzazione intermedia o al 1° luglio per l'attualizzazione annuale. Per l'attualizzazione annuale, la data di efficacia è fissata al 16 maggio anziché al 1° luglio laddove il costo della vita calcolato in base agli indici impliciti è aumentato di oltre il 6 % e al 1° maggio laddove il costo della vita calcolato in base agli indici impliciti è aumentato di oltre il 10 %.

Per l'attualizzazione intermedia, la data di efficacia è fissata al 16 novembre anziché al 1° gennaio laddove il costo della vita calcolato in base agli indici impliciti è aumentato di oltre il 6 % e al 1° novembre laddove il costo della vita calcolato in base agli indici impliciti è aumentato di oltre il 10 %.

In conformità dell'articolo 3 dell'allegato XI dello statuto, l'attualizzazione dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni è determinata in base ai rapporti fra le corrispondenti parità economiche di cui all'articolo 1 dell'allegato XI e i tassi di cambio previsti all'articolo 63 dello statuto per i paesi in oggetto.

Le parità economiche per le retribuzioni stabiliscono le equivalenze di potere di acquisto delle retribuzioni fra Bruxelles, città di riferimento, e le altre sedi di servizio, ad eccezione del Lussemburgo, per il quale non è applicabile alcun coefficiente correttore. Eurostat calcola tali parità d'intesa con gli istituti statistici nazionali degli Stati membri.

Le parità economiche per le pensioni stabiliscono le equivalenze di potere di acquisto fra le pensioni corrisposte in Belgio, Stato di riferimento, e quelle pagate negli altri paesi di residenza. Eurostat calcola tali parità d'intesa con gli istituti statistici nazionali. A norma dell'articolo 20 dell'allegato XIII dello statuto, i coefficienti correttori si applicano solo alla parte della pensione corrispondente ai diritti acquisiti anteriormente al 1° maggio 2004. Il coefficiente correttore minimo applicabile alle pensioni è 100.

---

<sup>2</sup> L'indice implicito corrisponde al prodotto dell'indice comune relativo a Bruxelles e Lussemburgo per la variazione di parità nella sede di servizio interessata.

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto, si applicano coefficienti specifici a taluni trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti.

**3.3. Attualizzazione dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi (articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto)**

Gli articoli 11, 12 e 13 dell'allegato X dello statuto stabiliscono le disposizioni relative al pagamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti che prestano servizio in un paese terzo. Le retribuzioni sono pagate in euro nell'UE e ad esse si applica il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari con sede di servizio in Belgio. Tuttavia, a richiesta del funzionario, l'importo totale, o una parte di esso, può essere pagato nella moneta del paese sede di servizio. In tal caso esso viene convertito secondo il tasso di cambio corrispondente, previa applicazione del coefficiente correttore fissato per tale sede.

Per assicurare per quanto possibile l'equivalenza del potere di acquisto dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione, indipendentemente dalla sede di servizio, i coefficienti correttori sono attualizzati una volta all'anno secondo le disposizioni dell'allegato XI dello statuto. Ai fini dell'attualizzazione, tutti i valori si intendono come valori di riferimento. La Commissione pubblica, a scopo informativo, i valori aggiornati nelle due settimane successive all'attualizzazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

Al fine di stabilire le equivalenze di potere di acquisto delle retribuzioni fra Bruxelles e le altre sedi di servizio nei paesi terzi, Eurostat calcola le parità economiche. Il coefficiente correttore è il fattore risultante dalla divisione del valore della parità economica per il tasso di cambio. I tassi di cambio utilizzati sono fissati conformemente alle norme relative all'esecuzione del bilancio generale dell'UE e sono quelli in vigore alla data di applicazione dei coefficienti correttori.

**3.4. Attualizzazione intermedia delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea che prestano servizio nell'UE (articolo 65, paragrafo 2, dello statuto)**

L'articolo 65, paragrafo 2, prevede che in caso di variazione sensibile del costo della vita gli importi di cui all'articolo 65, paragrafo 1, e i coefficienti correttori di cui all'articolo 64 siano attualizzati ai sensi dell'allegato XI. La Commissione pubblica, a scopo informativo, gli importi aggiornati e i coefficienti correttori nelle due settimane successive all'aggiornamento, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'allegato XI dello statuto, viene effettuata un'attualizzazione intermedia delle retribuzioni e delle pensioni, con effetto al 1° gennaio, in caso di variazione sensibile del costo della vita tra giugno e dicembre (con riferimento alla soglia di sensibilità di cui all'articolo 6 dell'allegato XI dello statuto) e tenendo debitamente conto del prevedibile andamento del potere d'acquisto durante il periodo di riferimento annuale in corso. Le attualizzazioni intermedie sono prese in considerazione al momento dell'attualizzazione annuale delle retribuzioni.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 6 dell'allegato XI dello statuto, se la soglia di sensibilità (secondo i valori dell'indice comune tra giugno e dicembre) viene raggiunta o superata per Bruxelles e Lussemburgo, viene effettuata un'attualizzazione intermedia della retribuzione per tutte le sedi di servizio (comprese Bruxelles e Lussemburgo). Se tale soglia di sensibilità non viene raggiunta per Bruxelles e Lussemburgo, l'attualizzazione intermedia riguarda solo le sedi in cui tale soglia viene raggiunta o superata.

Ai sensi dell'articolo 7 dell'allegato XI dello statuto, il valore dell'attualizzazione intermedia è uguale all'indice comune moltiplicato, se del caso, per la metà della previsione dell'indicatore specifico se quest'ultimo è negativo.

I coefficienti correttori sono pari al rapporto fra la parità economica pertinente e il tasso di cambio previsto all'articolo 63 dello statuto, moltiplicato, qualora in Belgio e in Lussemburgo non si raggiunga la soglia di sensibilità, per il valore dell'attualizzazione.

**3.5. Attualizzazioni intermedie dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea**

**che prestano servizio nei paesi terzi (articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto)**

Oltre all'attualizzazione annuale delle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi a norma dell'articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto (*si veda il punto 3.3*), qualora per il paese in questione la variazione del costo della vita rilevata mediante il coefficiente correttore e il tasso di cambio corrispondente risulti superiore al 5 % dopo l'ultima attualizzazione, si procede a un'attualizzazione intermedia del coefficiente secondo la procedura di cui all'articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto.

Al fine di stabilire le equivalenze di potere di acquisto delle retribuzioni fra Bruxelles e le altre sedi di servizio nei paesi terzi, Eurostat calcola le parità economiche. Il coefficiente correttore è il fattore risultante dalla divisione del valore della parità economica per il tasso di cambio. I tassi di cambio utilizzati sono fissati conformemente alle norme relative all'esecuzione del bilancio generale dell'UE e sono quelli in vigore alla data di applicazione dei coefficienti correttori.

**4. ATTUALIZZAZIONI DEL 2022 DELLE RETRIBUZIONI E DELLE PENSIONI DEI FUNZIONARI E DEGLI ALTRI AGENTI DELL'UNIONE EUROPEA E DEI COEFFICIENTI CORRETTORI AD ESSE APPLICATI**

La Commissione prende atto delle diverse attualizzazioni delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea che vengono effettuate ai sensi dell'allegato XI dello statuto nel periodo di riferimento di dodici mesi fino al 1° luglio 2022 e che hanno luogo prima della fine del 2022. Tali attualizzazioni, descritte in dettaglio ai punti da 4.1 a 4.5 del presente capitolo della relazione, si basano sui dati statistici elaborati dall'Istituto statistico dell'Unione europea (Eurostat) d'intesa con i servizi statistici nazionali degli Stati membri che rispecchiano la situazione degli Stati membri al 1° luglio 2022<sup>3</sup>.

**4.1. Attualizzazione intermedia del 2022 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea che prestano servizio nell'UE (articolo 65, paragrafo 2, dello statuto)**

In conformità dell'articolo 65, paragrafo 2, dello statuto e degli articoli 4 e 6 dell'allegato XI dello statuto, le retribuzioni e le pensioni nelle sedi in cui è stata registrata una variazione sensibile del costo della vita hanno dovuto essere attualizzate.

Eurostat ha calcolato, d'intesa con gli istituti nazionali di statistica<sup>4</sup>, che la variazione del costo della vita per il Belgio e il Lussemburgo, misurata mediante l'indice comune, nel periodo da giugno 2021 a dicembre 2021 è stata pari a 3,5 %.

Le variazioni del costo della vita fuori dal Belgio e dal Lussemburgo durante il periodo di riferimento sono state misurate mediante gli indici impliciti calcolati da Eurostat<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> In particolare viene fatto riferimento alle seguenti relazioni di Eurostat:

- Relazione Eurostat del 28 ottobre 2022 sull'attualizzazione annuale del 2022 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'UE conformemente agli articoli 64 e 65 e all'allegato XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea che adegua, con effetto dal 1° luglio 2022, le retribuzioni del personale in attività e le pensioni e attualizza, con effetto dal 1° luglio 2022, i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni del personale che presta servizio in sedi intra UE ed extra UE, alle pensioni in base al paese di residenza e ai trasferimenti pensionistici.
- Relazione Eurostat del 31 maggio 2022 sull'attualizzazione intermedia delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'Unione europea conformemente agli articoli 64 e 65 e all'allegato XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.
- Relazioni Eurostat del 10 maggio 2022 e del 3 novembre 2022 sull'attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea con sede di servizio nelle delegazioni nei paesi extra-UE conformemente all'articolo 64 e agli allegati X e XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

<sup>4</sup> Relazione Eurostat del 31 maggio 2022 sull'attualizzazione intermedia delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'Unione europea conformemente agli articoli 64 e 65 e all'allegato XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

<sup>5</sup> *Ibidem*.

Tali indici sono stati ottenuti moltiplicando l'indice comune per la variazione della parità economica.

La soglia di sensibilità per una variazione rilevante del costo della vita corrisponde a una percentuale del 6 % per un periodo di dodici mesi (3 % per un periodo di sei mesi).

Poiché l'indice comune per il periodo di riferimento (giugno 2021 – dicembre 2021) è stato di 103,5 (vale a dire 3,5 %), questa variazione ha superato la soglia stabilita ( $\pm 3,0$  %). Di conseguenza, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea per tutte le sedi di servizio sono attualizzate secondo la procedura di attualizzazione annuale.

Eurostat ha inoltre calcolato che l'indicatore specifico globale previsto per il periodo di riferimento compreso tra luglio 2021 e luglio 2022 è pari a -2,3 %. Ai sensi dell'articolo 5 dell'allegato XI dello statuto, se dalla previsione risulta una percentuale negativa, al momento dell'attualizzazione intermedia viene presa in considerazione la metà di tale percentuale (-1,1 %).

A norma dell'articolo 7 dell'allegato XI dello statuto, il valore dell'attualizzazione si ottiene moltiplicando l'indice comune per la metà dell'indicatore specifico, se quest'ultimo è negativo. L'attualizzazione intermedia generale calcolata per le retribuzioni e le pensioni in Belgio e in Lussemburgo è quindi pari a 2,4 %.

I coefficienti correttori sono pari al rapporto fra la parità economica pertinente e il tasso di cambio, eventualmente moltiplicato, qualora in Belgio e in Lussemburgo si raggiunga la soglia di sensibilità, per il valore dell'attualizzazione intermedia.

In linea con l'articolo 8 dell'allegato XI, poiché gli indici impliciti misurati in Slovenia ed Estonia erano superiori alla soglia del 6 %, l'attualizzazione intermedia è stata eseguita con effetto retroattivo al 16 novembre 2021.

A seguito dell'attualizzazione intermedia generale delle retribuzioni nominali e delle pensioni dei funzionari europei in Belgio e in Lussemburgo, tutti i coefficienti correttori applicabili a tutte le sedi di servizio, pensioni e trasferimenti all'interno dell'UE sono stati aggiornati unitamente agli importi di riferimento stabiliti a norma dell'articolo 65, paragrafo 1 dello statuto.

Pertanto il 15 giugno 2022 la Commissione ha pubblicato nella serie C della GU gli importi attualizzati di cui all'articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto e i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2022 alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea che prestano servizio all'interno dell'UE<sup>6</sup>, come illustrato nell'allegato IV della presente relazione.

#### **4.2. Attualizzazione annuale del 2022 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea (articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto)**

In conformità dell'articolo 1 dell'allegato XI dello statuto, Eurostat ha compilato una relazione sulle variazioni del costo della vita in Belgio e in Lussemburgo, sulle variazioni del potere di acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali e sulle parità economiche da cui derivano i vari coefficienti correttori<sup>7</sup>.

Per il periodo di riferimento l'andamento medio del potere di acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali misurato mediante l'indicatore specifico è pari a -3,9 %.

Per il periodo di riferimento la variazione del costo della vita in Belgio e in Lussemburgo misurata dall'indice comune calcolato da Eurostat è pari a 8,6 %.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato XI dello statuto, il valore dell'attualizzazione si ottiene moltiplicando l'indicatore specifico per l'indice comune calcolato da Eurostat. L'attualizzazione calcolata per le retribuzioni e le pensioni in Belgio e in Lussemburgo è quindi pari a 4,4 %. A norma dell'articolo 3, paragrafo 5,

<sup>6</sup> GU C 231 del 15.6.2022, pag. 4.

<sup>7</sup> Relazione Eurostat del 28 ottobre 2022 sull'attualizzazione annuale del 2022 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'UE conformemente agli articoli 64 e 65 e all'allegato XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea che adegua, con effetto dal 1° luglio 2022, le retribuzioni del personale in attività e le pensioni e attualizza, con effetto dal 1° luglio 2022, i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni del personale che presta servizio in sedi intra UE ed extra UE, alle pensioni in base al paese di residenza e ai trasferimenti pensionistici.

dell'allegato XI dello statuto, non si applica nessun coefficiente correttore per il Belgio e per il Lussemburgo.

In linea con l'articolo 4, paragrafo 2, dell'allegato XI dello statuto, l'attualizzazione intermedia (2,4 %) è presa in considerazione al momento dell'attualizzazione annuale delle retribuzioni, vale a dire che una quota residua del 2 % deve essere applicata all'attualizzazione annuale.

A seguito delle previsioni della DG ECFIN del 2020, confermate successivamente da quanto calcolato da Eurostat, ovvero che nel 2020 il PIL dell'UE è diminuito del 5,9 % rispetto al 2019, è stata attivata la clausola di eccezione e l'indicatore specifico globale misurato per il 2020 (2,5 %) è stato sospeso. Nel 2022 la DG ECFIN ha concluso che il PIL dell'UE ha raggiunto il livello pre-crisi durante il periodo di riferimento dell'attualizzazione annuale del 2022<sup>8</sup>. Su tale base, l'indicatore specifico (2,5 %) sospeso dal 2020 confluirà nell'attualizzazione annuale del 2022.

Alla luce di quanto sopra, l'attualizzazione annuale del 2022 degli importi di riferimento rifletterà sia la quota residua dell'attualizzazione annuale (2 %) sia il recupero dell'indicatore specifico (2,5 %) sospeso dal 2020 a seguito dell'applicazione della clausola di eccezione<sup>9</sup>.

L'indicatore specifico globale (-3,9 %) supera i margini stabiliti dall'articolo 10 dell'allegato XI dello statuto (limite superiore del +2 % e limite inferiore del -2 %). Al tempo stesso, se abbinata al recupero della clausola di eccezione (2,5 %), ovvero dell'indicatore specifico sospeso dal 2020, l'evoluzione complessiva del potere di acquisto del personale rimane entro i margini previsti dall'articolo 10 dell'allegato XI (-1,5 %). Pertanto non scatta la clausola di moderazione.

Dato che l'indicatore specifico globale è negativo e l'evoluzione prevista del PIL in termini reali è positiva (2,7 %) <sup>10</sup>, non si applica la clausola di eccezione ai sensi dell'articolo 11 dell'allegato XI dello statuto.

Pertanto la Commissione pubblicherà, entro la fine del 2022, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, gli importi attualizzati di cui all'articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, applicabili a decorrere dal 1° luglio 2022 alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea, come illustrato nell'allegato I della presente relazione.

#### **4.3. Attualizzazione annuale dei coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea (articolo 64, secondo comma)**

In conformità dell'articolo 1 dell'allegato XI dello statuto, Eurostat ha compilato una relazione sulle variazioni del costo della vita in Belgio e in Lussemburgo, sulle variazioni del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali e sulle parità economiche da cui derivano i vari coefficienti correttori<sup>11</sup>.

Fuori dal Belgio e dal Lussemburgo, l'attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni è il risultato del prodotto dell'adeguamento per il Belgio e il Lussemburgo e della variazione dei coefficienti correttori e del tasso di cambio.

I coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni, alle pensioni e al trasferimento di una parte della retribuzione sono stati calcolati da Eurostat come segue.

<sup>8</sup> Cfr. le previsioni economiche d'inverno 2022 pubblicate dalla Commissione il 10 febbraio 2022.

<sup>9</sup> Solo le cifre dell'attualizzazione intermedia (2,4 %) e della componente semestrale residua dell'attualizzazione annuale del 2022 (2,0 %), unitamente al recupero dell'indicatore specifico 2020 (2,5 %, ovvero 4,5 %), fanno scattare le attualizzazioni automatiche degli importi e dei coefficienti correttori di cui allo statuto. Va sottolineato tuttavia che la relazione Eurostat (cfr. riferimento alla nota 7) indica che la cifra complessiva dell'attualizzazione annuale per il 2022 è pari al 7 %, che è il risultato matematico dell'indice di moltiplicazione (vale a dire  $102,4 \times 104,5 = 107$ ).

<sup>10</sup> Le previsioni economiche europee pubblicate dalla DG ECFIN l'11 novembre 2022 indicano che la crescita in termini reali del PIL per l'UE nel suo insieme sarà pari a 3,3 % nel 2022 e a 0,3 % nel 2023.

<sup>11</sup> Relazione Eurostat del 28 ottobre 2022 sull'attualizzazione annuale del 2022 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'UE (cfr. nota a piè di pagina n. 2).



#### *4.1.1. Coefficienti correttori per il personale fuori dal Belgio e dal Lussemburgo*

D'intesa con gli istituti statistici nazionali, Eurostat ha calcolato le parità economiche che determinano al 1° luglio 2022 le equivalenze di potere d'acquisto delle retribuzioni tra Bruxelles e le altre sedi di servizio.

I coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni corrisposte ai funzionari e agli altri agenti in servizio negli Stati membri diversi dal Belgio e dal Lussemburgo sono determinati in base al rapporto fra tali parità economiche e i tassi di cambio applicabili al 1° luglio 2022.

Ai sensi dell'articolo 8 dell'allegato XI dello statuto, nel caso in cui l'indice implicito subisca una variazione superiore al 6 %, la data di efficacia dell'attualizzazione è fissata al 16 maggio. È il caso di Sofia, Copenaghen, Tallinn, Madrid, Zagabria, Varese, Nicosia, Budapest, Varsavia, Bucarest, Bratislava e Stoccolma. Secondo lo stesso articolo, nel caso in cui l'indice implicito subisca una variazione superiore al 10 %, la data di efficacia dell'attualizzazione è fissata al 1° maggio 2022. È il caso di Praga, Atene, Riga, Vilnius e Lisbona.

Pertanto la Commissione pubblicherà, entro la fine del 2022, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° maggio, dal 16 maggio e dal 1° luglio 2022 alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea, come illustrato nell'allegato I della presente relazione.

#### *4.1.2. Coefficienti correttori per le pensioni corrisposte fuori dal Belgio e dal Lussemburgo e coefficienti correttori per i trasferimenti*

Eurostat ha calcolato, d'intesa con gli istituti statistici nazionali, le parità economiche che determinano al 1° luglio 2022 le equivalenze di potere d'acquisto delle pensioni tra il Belgio e gli altri paesi di residenza.

I coefficienti correttori calcolati per le pensioni delle persone residenti in paesi diversi dal Belgio e dal Lussemburgo sono determinati in base al rapporto fra tali parità economiche e i tassi di cambio applicabili al 1° luglio 2022. A norma dell'articolo 20 dell'allegato XIII dello statuto, i coefficienti correttori si applicano solo alla parte della pensione corrispondente ai diritti acquisiti anteriormente al 1° maggio 2004.

A norma dell'articolo 17 dell'allegato VII dello statuto, tali coefficienti si applicano direttamente ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti.

Ai sensi dell'articolo 8 dell'allegato XI dello statuto, nel caso in cui l'indice implicito subisca una variazione superiore al 6 %, la data di efficacia dell'attualizzazione è fissata al 16 maggio. Ciò è vero nel caso di Bulgaria, Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Ungheria, Croazia, Polonia, Portogallo, Romania e Svezia. Secondo lo stesso articolo, nel caso in cui l'indice implicito subisca una variazione superiore al 10 %, la data di efficacia dell'attualizzazione è fissata al 1° maggio. Ciò è vero nel caso di Cechia, Lettonia, Lituania e Slovacchia.

Pertanto la Commissione pubblicherà, entro la fine del 2022, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° maggio, dal 16 maggio e dal 1° luglio 2021 alle pensioni versate fuori dal Belgio e dal Lussemburgo e i coefficienti correttori per i trasferimenti delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea, come illustrato nell'allegato I della presente relazione.

#### **4.4. Attualizzazione annuale del 2022 dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi (articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto)**

Dalle statistiche di cui dispone la Commissione risulta un elenco di 141 sedi di servizio. Tuttavia non sono state presentate parità economiche per sedi in cui i dati non erano disponibili o erano inaffidabili a causa di instabilità locale o per altre ragioni.

I coefficienti correttori per tutte le sedi di servizio al di fuori dell'UE sono stati calcolati con effetto al 1° luglio 2022. L'attualizzazione annuale fissa i coefficienti correttori ricavati sulla base delle parità comunicate da Eurostat per il 1° luglio 2022.

Pertanto la Commissione pubblicherà, entro la fine del 2022, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 2022 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi, come illustrato nell'allegato II della presente relazione.

#### **4.5. Attualizzazioni intermedie del 2022 dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi (articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto)**

##### *4.1.3. Per il periodo agosto 2021 – gennaio 2022*

Secondo i dati statistici di cui dispone la Commissione<sup>12</sup> la variazione del costo della vita rilevata mediante il coefficiente correttore e il tasso di cambio corrispondente è stata per taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data (1° luglio 2021) in cui sono stati da ultimo fissati i coefficienti applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.

Ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto, in tal caso si è dovuto procedere a un'attualizzazione intermedia del coefficiente secondo la procedura di cui all'allegato XI dello statuto.

Come descritto in dettaglio al precedente capitolo 4.1, è stata effettuata un'attualizzazione intermedia con effetto retroattivo al 1° gennaio 2022. A seguito dell'attualizzazione degli importi di cui all'articolo 65 dello statuto, tutti i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio, sono stati aggiornati, indipendentemente dalla soglia del 5 % prevista dall'articolo 13 dell'allegato X dello statuto.

L'attualizzazione intermedia ha fissato i coefficienti correttori ricavati dalle parità comunicate da Eurostat rispettivamente per il 1° agosto, il 1° settembre, il 1° ottobre, il 1° novembre, il 1° dicembre 2021 e il 1° gennaio 2022.

Pertanto il 15 giugno 2022 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, sei tabelle mensili che indicano i paesi interessati, i rispettivi coefficienti correttori e le date di applicazione per ciascuno di essi<sup>13</sup>, come indicato nell'allegato V della presente relazione.

##### *4.1.4. Per il periodo febbraio 2022 – giugno 2022*

Secondo i dati statistici di cui dispone la Commissione<sup>14</sup> la variazione del costo della vita rilevata mediante il coefficiente correttore e il tasso di cambio corrispondente è stata per taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui sono stati da ultimo fissati i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'UE che prestano servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.

Ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto, in tal caso si è dovuto procedere a un'attualizzazione intermedia del coefficiente secondo la procedura di cui all'allegato XI dello statuto.

L'attualizzazione intermedia ha fissato i coefficienti correttori ricavati dalle parità comunicate da Eurostat rispettivamente per il 1° febbraio, il 1° marzo, il 1° aprile, il 1° maggio e il 1° giugno 2022.

Pertanto alla fine del 2022 la Commissione pubblicherà nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, cinque tabelle mensili che indicano i paesi interessati, i

---

<sup>12</sup> Relazione Eurostat del 10 maggio 2022 sull'attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea con sede di servizio nelle delegazioni nei paesi extra-UE conformemente all'articolo 64 e agli allegati X e XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

<sup>13</sup> GU C 231 del 15.6.2022, pag. 10.

<sup>14</sup> Relazione Eurostat del 3 novembre 2022 sull'attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea con sede di servizio nelle delegazioni nei paesi extra-UE conformemente all'articolo 64 e agli allegati X e XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

rispettivi coefficienti correttori e le date di applicazione per ciascuno di essi, come indicato nell'allegato III della presente relazione.

**5. INCIDENZA DI BILANCIO DELLE ATTUALIZZAZIONI DEL 2022 DELLE RETRIBUZIONI E DELLE PENSIONI DEI FUNZIONARI E DEGLI ALTRI AGENTI DELL'UNIONE EUROPEA E DEI COEFFICIENTI CORRETTORI AD ESSE APPLICATI**

La presente sezione fornisce una stima dettagliata dell'incidenza di bilancio delle attualizzazioni relative alle retribuzioni e alle pensioni del personale dell'UE nel 2022.

**5.1. Attualizzazione intermedia del 2022 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea (articolo 65, paragrafo 2, dello statuto)**

L'attualizzazione degli importi di cui all'articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto ha un'incidenza finanziaria su tutte le linee di bilancio relative alle spese per il personale in tutte le istituzioni e agenzie soggette allo statuto.

In milioni di EUR

	Rubrica VII			Altre rubriche (da I a VI)		
	Anno 2022	Anno 2023	Anni successivi	Anno 2022	Anno 2023	Anni successivi
Incidenza prevista sulle spese	+177,4	+177,4	+177,4	+51,6	+51,6	+51,6
Incidenza prevista sulle entrate	+31,3	+31,3	+31,3	+8,7	+8,7	+8,7

**5.2. Attualizzazione intermedia del 2022 dei coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea che prestano servizio nell'UE (articolo 64, secondo comma, e articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII)**

L'attualizzazione con effetto al 1° gennaio 2022 dei coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e alle pensioni del personale dell'UE negli Stati membri fuori da Bruxelles e Lussemburgo ha un'incidenza finanziaria su varie linee di bilancio collegate alle spese per il personale.

In milioni di EUR

	Rubrica VII			Altre rubriche (da I a VI)		
	Anno 2022	Anno 2023	Anni successivi	Anno 2022	Anno 2023	Anni successivi
Incidenza prevista sulle spese	+4,8	+4,8	+4,8	+8,0	+8,0	+8,0

**5.3. Attualizzazione annuale del 2022 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea (articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto)**

L'attualizzazione annuale degli importi di cui all'articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto ha un'incidenza finanziaria su tutte le linee di bilancio relative alle spese per il personale in tutte le istituzioni e agenzie soggette allo statuto.

In milioni di EUR

	Rubrica VII			Altre rubriche (da I a VI)		
	Anno 2022	Anno 2023	Anni successivi	Anno 2022	Anno 2023	Anni successivi

Incidenza prevista sulle spese	+75,7	+151,5	+151,5	+22,3	+44,5	+44,5
Incidenza prevista sulle entrate	+12,2	+24,3	+24,3	+3,4	+6,8	+6,8

**5.4. Attualizzazione annuale del 2022 dei coefficienti correttivi applicati alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea che prestano servizio nell'UE (articolo 64, secondo comma, e articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII)**

L'attualizzazione annuale con effetto al 1° luglio 2022 dei coefficienti correttivi applicati alle retribuzioni e alle pensioni del personale dell'UE negli Stati membri al di fuori di Bruxelles e Lussemburgo ha un'incidenza finanziaria su varie linee di bilancio collegate alle spese per il personale.

In milioni di EUR

	Rubrica VII			Altre rubriche (da I a VI)		
	Anno 2022	Anno 2023	Anni successivi	Anno 2022	Anno 2023	Anni successivi
Incidenza prevista sulle spese	-1,8	-3,7	-3,7	+3,7	+7,4	+7,4

**5.5. Recupero dell'indicatore specifico (2,5 %) sospeso per effetto della clausola di eccezione applicata nell'attualizzazione annuale del 2020 ai sensi dell'articolo 11 dell'allegato XI dello statuto**

Il recupero dell'indicatore specifico (2,5 %) sospeso per effetto della clausola di eccezione a decorrere dal 1° luglio 2022, applicata alle retribuzioni e alle pensioni del personale dell'Unione europea, ha un'incidenza finanziaria su tutte le linee di bilancio relative alle spese per il personale in tutte le istituzioni e le agenzie a cui si applica lo statuto.

In milioni di EUR

	Rubrica VII			Altre rubriche (da I a VI)		
	Anno 2022	Anno 2023	Anni successivi	Anno 2022	Anno 2023	Anni successivi
Incidenza prevista sulle spese	+94,7	+189,4	+189,4	+27,8	+55,6	+55,6
Incidenza prevista sulle entrate	+15,2	+30,4	+30,4	+4,2	+8,5	+8,5

**5.6. Risparmi generati dall'applicazione della clausola di eccezione nel 2020 e dalla sospensione automatica dell'indicatore specifico globale (2,5 %)**

L'applicazione della clausola di eccezione nel 2020 ha rinviato l'attuazione dell'indicatore specifico globale 2020. Ciò ha un'incidenza finanziaria su tutte le linee di bilancio relative alle spese per il personale in tutte le istituzioni e le agenzie a cui si applica lo statuto.

In milioni di EUR

Rubrica VII				Altre rubriche (da I a VI)			
Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anni successivi	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anni successivi

Incidenza prevista sulle spese	-110,0	-220,0	-234,6	-1,0	-23,5	-47,5	-50,2	-0,2
Incidenza prevista sulle entrate	-19,1	-38,6	-40,8	-0,2	-4,0	-8,0	-8,5	-0,0

**5.7. Attualizzazione annuale del 2022 dei coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi (articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto)**

L'attualizzazione annuale con effetto al 1° luglio 2022 dei coefficienti correttivi applicati alle retribuzioni del personale dell'UE che presta servizio nei paesi terzi ha un'incidenza finanziaria su varie linee di bilancio relative alle spese per il personale nell'ambito della rubrica VII.

In milioni di EUR

	Rubrica VII		
	Anno 2021	Anno 2022	Anni successivi
Incidenza prevista sulle spese	+0,92	+1,84	+1,84

**5.8. Attualizzazioni intermedie del 2022 dei coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi (articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto)**

**5.1.1. Per il periodo agosto 2021 – gennaio 2022**

L'attualizzazione intermedia con effetto al 1° agosto 2021, 1° settembre 2021, 1° ottobre 2021, 1° novembre 2021, 1° dicembre 2021 e 1° gennaio 2022 di alcuni coefficienti correttivi applicati alle retribuzioni del personale dell'UE che presta servizio nei paesi terzi ha un'incidenza finanziaria su varie linee di bilancio relative alle spese per il personale nell'ambito della rubrica VII.

In milioni di EUR

	Rubrica VII		
	Anno 2021	Anno 2022	Anni successivi
Incidenza prevista sulle spese	-0,04	-0,07	-0,07

**5.1.2. Per il periodo febbraio 2022 – giugno 2022**

L'attualizzazione intermedia con effetto al 1° febbraio 2022, 1° marzo 2022, 1° aprile 2022, 1° maggio 2022 e 1° giugno 2022 di alcuni coefficienti correttivi applicati alle retribuzioni del personale dell'UE che presta servizio nei paesi terzi ha un'incidenza finanziaria su varie linee di bilancio relative alle spese per il personale nell'ambito della rubrica VII.

In milioni di EUR

	Rubrica VII		
	Anno 2021	Anno 2022	Anni successivi

Incidenza prevista sulle spese	-0,01	-0,01	-0,01
--------------------------------	-------	-------	-------

## 6. EFFETTI E SOSTENIBILITÀ DEL "METODO" IN UN CONTESTO DI ELEVATA INFLAZIONE

### 6.1. Contesto

Il 6 settembre 2022 il Consiglio ha adottato la sua posizione sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023. Nella sua dichiarazione, il Consiglio ha rilevato che l'attuale contesto inflazionistico sottopone il bilancio dell'Unione europea a forti pressioni, che richiedono la mobilitazione di strumenti speciali che potrebbero essere utilizzati in altro modo. Inoltre, ha espresso preoccupazione per l'effetto negativo che l'indicizzazione automatica dei salari potrebbe avere sulla situazione economica e sociale all'interno dell'Unione europea. A tale riguardo, il Consiglio ha chiesto alla Commissione, ai sensi dell'articolo 241 TFUE ed entro la fine di settembre 2022, di *"valutare gli effetti e la sostenibilità dell'aggiornamento automatico delle retribuzioni del personale dell'Unione europea in un contesto di elevata inflazione e di presentargli eventuali proposte adeguate per alleviare la pressione sulle spese amministrative"*.

La risposta della Commissione alla richiesta del Consiglio è stata presentata il 29 settembre 2022. Nella sua risposta, la Commissione ha spiegato di non disporre dei dati statistici definitivi necessari per effettuare tale valutazione entro la fine di settembre 2022. Inoltre, la Commissione ha ricordato che gli effetti e la sostenibilità dell'attualizzazione automatica delle retribuzioni del personale dell'Unione europea, fin dalla sua introduzione nello statuto nel 2014 da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, sono stati ampiamente trattati nell'aprile 2022 nella relazione della Commissione sull'applicazione del allegato XI dello statuto e dell'articolo 66 bis dello statuto<sup>15</sup>, anche se non in un contesto di elevata inflazione quale emerso successivamente al periodo analizzato ai fini della relazione dell'aprile 2022. Infine, la Commissione ha osservato che la presente relazione sull'incidenza di bilancio dell'attualizzazione annuale delle retribuzioni, prevista a norma dell'articolo 65 dello statuto entro la fine del 2022, avrebbe fornito una valutazione degli effetti e della sostenibilità dell'attualizzazione automatica delle retribuzioni del 2022 in un contesto di elevata inflazione.

### 6.2. Funzionamento del metodo in un contesto di elevata inflazione

A seguito della valutazione degli effetti e della sostenibilità del metodo di attualizzazione automatica delle retribuzioni fin dalla sua introduzione nel 2014, come descritto in dettaglio nella relazione della Commissione sull'allegato XI<sup>16</sup>, dopo il completamento del ciclo di attualizzazione del 2022 si possono trarre le seguenti conclusioni principali:

- Riflettendo le politiche degli Stati membri relative all'evoluzione delle retribuzioni, l'indicatore specifico globale garantisce che per il personale dell'UE si segua la stessa evoluzione del potere di acquisto dei funzionari delle amministrazioni centrali degli Stati membri<sup>17</sup>. Ciò rimane valido anche per l'attualizzazione del 2022 laddove gli Stati membri dell'Unione europea hanno deciso, in generale, di non adeguarsi all'inflazione per i loro funzionari nazionali. Tale decisione è stata pienamente rispecchiata dal metodo, con lo stesso impatto sui funzionari dell'Unione europea (vale a dire -3,9 %)<sup>18</sup>.

<sup>15</sup> COM(2022) 180 final.

<sup>16</sup> *Ibidem*.

<sup>17</sup> In sostanza, il metodo utilizzato per l'attualizzazione delle retribuzioni si basa sul principio dell'evoluzione parallela del potere di acquisto a quello dei funzionari nazionali. Il principio dell'evoluzione parallela del potere di acquisto sta a significare che l'andamento, sia positivo che negativo, del potere di acquisto dei membri del personale dell'UE segue quello del potere di acquisto medio dei funzionari delle amministrazioni centrali nazionali.

<sup>18</sup> Ad esempio, due Stati membri che rappresentano un terzo del campione hanno concesso un aumento significativo del potere di acquisto ai propri funzionari nazionali. Ciononostante, la media rispecchiata nell'indicatore specifico globale si traduce in una forte perdita di potere di acquisto (pari a -3,9 %) per il

- L'indice comune che misura l'inflazione per il personale dell'Unione europea a Bruxelles e in Lussemburgo ha dimostrato la sua rilevanza in un contesto di elevata inflazione. Poiché è stato progettato per riflettere i modelli di consumo specifici del personale dell'Unione europea anziché quelli della popolazione generale, l'indice ha fornito risultati significativamente inferiori all'inflazione nazionale misurata in Belgio e Lussemburgo. Concretamente, quest'anno l'indice comune (8,6 %) è inferiore di circa il 20 % all'inflazione nazionale misurata in Belgio e Lussemburgo tra luglio 2021 e luglio 2022 (ovvero è pari, rispettivamente, a 10,5 % e 10,3 %). Ciò ha inciso in modo significativo sulla cifra dell'attualizzazione annuale del 2022 (4,4 %).
- Numerosi Stati membri dell'Unione europea hanno introdotto misure sociali una tantum per proteggere il potere di acquisto dei funzionari nazionali. La maggior parte di queste misure sociali una tantum, che non rientrano nel metodo, ha avuto un impatto sui funzionari delle amministrazioni centrali degli Stati membri, ma non riguardava i funzionari dell'Unione europea.
- Per quanto riguarda l'applicazione del principio della parità del potere di acquisto tra il personale dell'Unione, indipendentemente dalla sede di lavoro, il metodo attuale si è dimostrato altrettanto efficiente. In particolare, sono stati attivati i meccanismi previsti dall'articolo 8 dell'allegato XI dello statuto, previsti per far fronte a situazioni di elevata inflazione in determinati Stati membri dell'UE, per allineare meglio il contesto inflazionistico in una serie di Stati membri, come spiegato nel capitolo 4.

Nel complesso, nel contesto di elevata inflazione osservato nel periodo di riferimento, il metodo ha portato a un'attualizzazione annuale del 4,4 %, corrispondente a meno della metà dell'inflazione misurata a livello nazionale nello stesso periodo. Ciò conferma che le retribuzioni del personale dell'Unione europea non corrispondono a un'indicizzazione sull'inflazione. Allo stesso tempo, tale cifra dimostra le sfide per l'attrattiva complessiva del servizio pubblico dell'UE in quanto rafforza ulteriormente la tendenza alla perdita di potere di acquisto da parte del personale dell'UE.

### **6.3. Incidenza di bilancio e sostenibilità dell'attualizzazione automatica del 2022 in un contesto di elevata inflazione**

L'attualizzazione annuale del 2022 delle retribuzioni e delle pensioni (4,4 %) è la più elevata tra quelle misurate dall'entrata in vigore nel 2014 delle modifiche dello statuto che hanno introdotto l'attuale metodo per l'attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni. Ciò è dovuto sia al contesto di elevata inflazione sia all'evoluzione delle retribuzioni reali dei funzionari delle amministrazioni centrali degli Stati membri.

Fattori quali la pandemia di COVID-19 e la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina hanno contribuito al contesto di elevata inflazione osservato durante il periodo di riferimento pertinente per l'attualizzazione annuale del 2022.

Tuttavia, come descritto al capitolo 6.2, il metodo ha portato a un'attualizzazione annuale del 4,4 %, corrispondente a meno della metà dell'inflazione misurata a livello nazionale nello stesso periodo. Questo effetto di moderazione del metodo in un periodo di elevata inflazione mostra l'importanza, in un tale periodo, della scelta operata dai colegislatori nel 2014 di rispecchiare solo il potere di acquisto dei funzionari degli Stati membri. Se infatti le finanze pubbliche degli Stati membri hanno stabilito e ritenuto sostenibile un determinato livello di potere di acquisto per i funzionari nazionali (aumentando o diminuendo il loro potere di acquisto in funzione dell'inflazione nel rispettivo Stato membro), è probabile che l'applicazione della stessa evoluzione ai funzionari dell'Unione europea sarà ugualmente adeguata dal punto di vista del bilancio.

Poiché la relazione della Commissione sull'allegato XI<sup>19</sup> ha concluso che il metodo fosse adeguato (con possibili miglioramenti per quanto riguarda i coefficienti correttivi), la sostenibilità e l'incidenza di bilancio dell'attualizzazione annuale del 2022 in un contesto di elevata inflazione non possono essere considerate separatamente dalle altre

---

<sup>19</sup> personale dell'Unione europea. Va inoltre notato che se tutti gli Stati membri dell'UE-27 facessero parte del campione, il valore corrispondente sarebbe inferiore (-4,6 %).  
COM(2022) 180 final.

caratteristiche del metodo, come l'indice comune che misura l'inflazione per il personale dell'Unione a Bruxelles e in Lussemburgo o la clausola di eccezione.

Come descritto al capitolo 6.2, l'indice comune che misura l'inflazione per il personale dell'Unione europea a Bruxelles ha dato risultati notevolmente inferiori all'inflazione nazionale misurata in Belgio e Lussemburgo e ha quindi contribuito a limitare l'incidenza di bilancio dell'attualizzazione annuale automatica.

Inoltre, nel 2020, a seguito della pandemia di COVID-19, l'evoluzione prevista del PIL reale è stata negativa (-7,4 %)<sup>20</sup>. Alla luce di ciò, è stata applicata la clausola di eccezione prevista dall'articolo 11, paragrafo 1, dell'allegato XI dello statuto. Poiché la diminuzione del PIL dell'Unione è stata superiore al 3 %, l'indicatore specifico (2,5 %) non è stato utilizzato per calcolare il valore dell'attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni. Dal momento che attualmente il PIL dell'Unione europea ha raggiunto nuovamente il livello del 2019<sup>21</sup>, l'indicatore specifico che non è stato utilizzato nel 2020 (2,5 %) entra a far parte dell'attualizzazione del 2022, conformemente all'articolo 10 e all'articolo 11, paragrafo 4, dell'allegato XI dello statuto.

L'applicazione della clausola di eccezione nel periodo 2020-2022 ha limitato le attualizzazioni annuali durante questo periodo, limitando così in modo significativo le spese per il bilancio dell'UE, vale a dire circa 750 milioni di EUR fino alla fine dell'attuale QFP (cfr. capitolo 5.5).

Va sottolineato che il suddetto risparmio cumulato di 750 milioni di euro è superiore all'incidenza di bilancio dell'attualizzazione annuale del 2022, che include il recupero dell'indicatore specifico globale sospeso dall'attivazione della clausola di eccezione nel 2020 (capitolo 5). Ciò consente alla Commissione, unitamente ai dati statistici relativi all'esercizio dell'attualizzazione annuale del 2022 e ai suoi risultati, di concludere che il metodo è idoneo ad essere applicato in un contesto di elevata inflazione. L'esame dell'esercizio dell'attualizzazione annuale del 2022 integra e corrobora le conclusioni della relazione della Commissione sull'allegato XI.

La Commissione continuerà a monitorare attentamente il funzionamento del metodo e l'evoluzione delle condizioni economiche sottostanti negli Stati membri dell'UE durante i prossimi cicli di applicazione di tale metodo.

#### Allegati:

---

- (1) Progetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C – Attualizzazione del 2022 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati
- (2) Progetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C – Attualizzazione del 2022 dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi
- (3) Progetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C – Attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi
- (4) Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C – Attualizzazione intermedia del 2022 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati<sup>22</sup>
- (5) Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C – Attualizzazione intermedia del 2022 dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari,

---

<sup>20</sup> Nel 2021 la cifra definitiva misurata da Eurostat per la flessione 2020 del PIL dell'UE in termini reali è stata pari a -5,9 %.

<sup>21</sup> Le previsioni economiche dell'autunno 2022 pubblicate dalla DG ECFIN prevedevano una crescita dell'economia dell'UE del 3,3 % nel 2022 e dello 0,3 % nel 2023, nonostante l'attuale situazione geopolitica internazionale, segnalando la fine della recessione economica correlata alla COVID-19.

<sup>22</sup> GU C 231 del 15.6.2022, pag. 4.



degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nelle delegazioni nei paesi extra-UE<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> GU C 231 del 15.6.2022, pag. 5.